Conto corrente con la posta — **Anno 79° — Numero 57**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 10 marzo 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2623.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, recante norme per la disciplina del mercato dei bozzoli di produzione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, recante norme per la disciplina del mercato dei bozzoli di produzione nazionale, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'art. 13 è inserito un nuovo art. 14 del seguente tenore:

« Gli atti (note, conti, fatture, ecc.), strettamente connessi con le operazioni di ammasso dei bozzoli sono esenti dalla tassa di bollo ».

Gli articoli 14, 15 e 16 del decreto suddetto assumono rispettivamente i numeri 15, 16 e 17.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2624.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2625.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352, concernente il pagamento dei contributi dovuti allo Stato dalle Provincie, dai Comuni, dai Consigli provinciali dell'economia corporativa (ora delle Corporazioni) e da Enti vari, per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e contenente norme sul trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352, concernente il pagamento dei contributi dovuti allo Stato dalle Provincie, dai Comuni, dai Consigli provinciali dell'economia corporativa (ora delle Corporazioni) e da Enti vari, per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e contenente norme sul trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2626.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1116, sul funzionamento dell'organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1116, sul funzionamento dell'organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2627.

Aggiornamento degli articoli 7 e 8 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, relativa al riacquisto della capacità militare, alla riabilitazione, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, che reca norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali;

Visto l'art. 26 del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, recante modificazioni alle disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca modificazioni all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'amministrazione della giustizia penale militare;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra,

per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, quale risulta modificato dall'art. 26 del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, e dall'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, è sostituito dal seguente:

« Ai suddetti reparti, istituiti per la necessità di una speciale vigilanza intesa alla prevenzione dei reati, sono assegnati:

1° i militari sottoposti a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, ovvero sottoposti a libertà vigilata, ovvero all'ammonizione o al confino di polizia per reati comuni; salvo che il Ministero della guerra ritenga di rinviarne la chiamata alle armi a dopo la cessazione della misura di sicurezza;

2° quelli condannati a pena detentiva, in misura superiore complessivamente a due anni, per due o più delitti della stessa indole non colposi e non punibili a querela della persona offesa, sempre che non sia intervenuta la riabilitazione;

3° quelli condannati per un delitto non colposo e non punibile a querela della persona offesa a una pena detentiva superiore a tre anni, sempre che non sia intervenuta la riabilitazione;

4° quelli, anche non condannati, che si ritenga opportuno allontanare dai corpi, nell'interesse del servizio e del decoro dei corpi medesimi ».

Art. 2.

Nell'art. 8 della predetta legge 13 giugno 1935-XIII, numero 1116, alle parole « nei casi di cui ai numeri 1° e 2° del medesimo articolo » sono sostituite le altre « nei casi di cui ai numeri 1°, 2° e 3° del medesimo articolo »; e alle parole « nel caso di cui al numero 3° del detto articolo » sono sostituite le altre « nei casi di cui al numero 4° di detto articolo ».

Il presente decreto, che ha vigore dal 1° novembre 1937-XVI, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo registro 395, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2628.

Integrazione degli articoli 11 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'ente autonomo « Unione militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'ente autonomo « Unione militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare gli articoli 11 e 14 del testo unico predetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'ente autonomo « Unione militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375, alle parole « di concerto con quello delle corporazioni » sono sostituite le seguenti: « di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le corporazioni ».

Tra il primo e il secondo comma dello stesso art. 11 è inserito il seguente:

« La liquidazione sospende l'esercizio di ogni azione esecutiva contro l'ente ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 14 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il consigliere designato dal comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve essere scelto tra gli ufficiali della Milizia in servizio permanente effettivo o di altre categorie, provenienti dal servizio permanente effettivo, della Milizia stessa, e deve rivestire il grado di ufficiale in congedo di una delle altre Forze armate ».

Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo registro 395, foglio 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2629.
Tabella dei gradi militari da conferire al personale delle navi mercantili inscritte nel naviglio ausiliario dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, sulla organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147;
Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 748, sulla requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa tabella prevista dal 1° comma dell'art. 18 del R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, riguardante l'attribuzione dei gradi militari temporanei al personale della Marina mercantile imbarcato sul naviglio ausiliario dello Stato, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 92. — MANCINI.

Tabella dei gradi militari da conferire al personale delle navi mercantili inscritte nel naviglio ausiliario dello Stato.

1. — CAPITANI DI LUNGO CORSO.

Grado militare	Incarico a bordo
a) Capitano di fregata	Capitano di lungo corso al comando di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 10.000 tonnellate.
b) Capitano di corvetta	Capitano di lungo corso al comando di nave da carico di stazza lorda superiore alle 10.000 tonnellate.
	Capitano di lungo corso al comando di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
	Capitano di lungo corso comandante in 2ª di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 10.000 tonnellate.
c) Tenente di vascello con denominazione di 1° tenente di vascello.	Capitano di lungo corso al comando di nave da carico di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
	Capitano di lungo corso comandante in 2ª di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
	Capitano di lungo corso comandante in 2ª di nave da carico di stazza lorda superiore alle 10.000 tonnellate.
d) Tenente di vascello	Capitano di lungo corso al comando di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate,
	Capitano di lungo corso ufficiale in 2ª su nave da carico di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
	Capitano di lungo corso 1° ufficiale su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
e) Sottotenente di vascello	Capitano di lungo corso al comando di nave da carico di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate.
	Capitano di lungo corso al comando di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate.
	Capitano di lungo corso 1° ufficiale in comando di guardia su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate.
	Capitano di lungo corso 1° ufficiale su nave da carico di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
	Capitano di lungo corso 2° ufficiale su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
f) Guardiamarina	Capitano di lungo corso al comando di nave da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate.
	Capitano di lungo corso al comando di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 100 tonnellate.
	Capitano di lungo corso ufficiale in comando di guardia su nave da carico di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
	Capitano di lungo corso 3° ufficiale su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
	Capitano di lungo corso ufficiale in comando di guardia su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate.
	Capitano di lungo corso 1° ufficiale od ufficiale in comando di guardia su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate.
	Capitano di lungo corso 1° ufficiale od ufficiale in comando di guardia su nave da carico di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate.
g) Aspirante guardiamarina	Diplomato capitano di lungo corso, allievo ufficiale di coperta.

2. — MACCHINISTI NAVALI IN 1ª.

Grado militare	Incarico a bordo
a) Maggiore per la direzione macchine	Direttore di macchina di nave da passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 10.000 tonnellate.
b) Capitano per la direzione macchine con denominazione di 1° capitano	Direttore di macchina di nave da carico di stazza lorda superiore alle 10.000 tonnellate.

Grado militare	Incarico a bordo
	Direttore di macchina di nave da passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
c) Capitano per la direzione macchine	Direttore di macchina di nave da carico di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. 1° Macchinista su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
d) Tenente per la direzione macchine	Direttore di macchina di nave da passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate. 1° Macchinista su nave da carico di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. 2° Macchinista su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
e) Sottotenente per la direzione macchine	Direttore di macchina di nave da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate. Direttore di macchina di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate. 2° Macchinista su nave da carico di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. 3° Macchinista su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
f) Aspirante sottotenente per la direzione macchine	Diplomato macchinista navale in 1ª, allievo ufficiale macchinista.

3. — MEDICI DI BORDO.

Grado militare	Incarico a bordo
a) Maggiore medico	1° Medico di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 10.000 tonnellate.
b) Capitano medico	1° Medico di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. 2° Medico di nave passeggeri o mista superiore alle 10.000 tonnellate.
c) Tenente medico	1° Medico di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate. 2° Medico di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. 3° Medico di nave passeggeri o mista superiore alle 10.000 tonnellate.
d) Sottotenente medico	Medico a bordo di nave passeggeri o mista di stazza lorda inferiore alle 1000 tonnellate.

4. — COMMISSARI DI BORDO.

Grado militare	Incarico a bordo
a) Maggiore commissario . . .	1° Commissario di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 10.000 tonnellate.
b) Capitano commissario . . .	1° Commissario di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. 2° Commissario di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 10.000 tonnellate.
c) Tenente commissario . . .	1° Commissario di nave passeggeri o mista superiore alle 1000 tonnellate. 2° Commissario di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. 3° Commissario di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 10.000 tonnellate.
d) Sottotenente commissario .	3° Commissario di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
e) Aspirante sottotenente commissario	Allievo commissario su qualsiasi nave.

5. — RADIOTELEGRAFISTI.

Grado militare	Incarico a bordo
Sottotenente C.R.E.M. (ruolo servizi radiotelegrafici)	1° Radiotelegrafista su navi di stazza lorda superiore a 1600 tonnellate.

Gli altri radiotelegrafisti imbarcati all'atto dell'iscrizione della nave nel naviglio ausiliario saranno sbarcati e sostituiti da radiotelegrafisti della Regia marina.

6. — CAPPELLANI DI BORDO.

Grado militare	Incarico a bordo
a) Cappellano capo (Capitano)	Cappellano delle navi passeggeri o miste superiori alle 5000 tonnellate.
b) Cappellano (Tenente) . . .	Cappellano delle navi passeggeri o miste inferiori alle 5000 tonnellate.

7. — PATENTATI CAPITANI DI GRAN CABOTAGGIO E PADRONI MARITTIMI.

Grado militare	Incarico a bordo
a) Capitano C.R.E.M. con denominazione di 1° Capitano (Ruolo servizi nautici)	Capitano di gran cabotaggio comandante di nave da carico di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. Capitano di gran cabotaggio comandante in 2ª di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. Capitano di gran cabotaggio comandante in 2ª di nave da carico di stazza lorda superiore alle 10.000 tonnellate.
b) Capitano del C.R.E.M. (Ruolo servizi nautici)	Capitano di gran cabotaggio al comando di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate. Capitano di gran cabotaggio ufficiale in 2ª su nave da carico di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. Capitano di gran cabotaggio 1° ufficiale su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
c) Tenente del C.R.E.M. (Ruolo servizi nautici)	Capitano di gran cabotaggio o padrone marittimo al comando di nave da carico di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate. Capitano di gran cabotaggio o padrone marittimo al comando di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate. Capitano di gran cabotaggio o padrone marittimo 1° ufficiale su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate. Capitano di gran cabotaggio o padrone marittimo 1° ufficiale su nave da carico di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. Capitano di gran cabotaggio o padrone marittimo 2° ufficiale su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.

Grado militare	Incarico a bordo
d) Sottotenente C.R.E.M. (Ruolo servizi nautici)	Capitano di gran cabotaggio o padrone marittimo al comando di nave da carico di stazza lorda superiore a 500 tonnellate. Capitano di gran cabotaggio o padrone marittimo al comando di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore a 100 tonnellate. Capitano di gran cabotaggio o padrone marittimo ufficiale in comando di guardia su nave da carico di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. Capitano di gran cabotaggio o padrone marittimo 3° ufficiale su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. Capitano di gran cabotaggio o padrone marittimo in comando di guardia su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate. Capitano di gran cabotaggio o padrone marittimo 1° ufficiale od ufficiale in comando di guardia su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate. Capitano di gran cabotaggio o padrone marittimo 1° ufficiale od ufficiale in comando di guardia su nave da carico di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate.

8. — MACCHINISTI NAVALI DI 2ª CLASSE E MOTORISTI NAVALI DI 1ª E 2ª CLASSE [1].

Grado militare	Incarico a bordo
a) Capitano C.R.E.M. con denominazione di 1° capitano (Ruolo servizi macchina)	Direttore di macchina di nave da carico di stazza lorda superiore alle 10.000 tonnellate. Direttore di macchina di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
b) Capitano C.R.E.M. (Ruolo servizi macchina)	Direttore di macchina di nave da carico di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. 1° Macchinista su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
c) Tenente C.R.E.M. (Ruolo servizi macchina)	Direttore di macchina di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate. 1° Macchinista su nave da carico di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. 2° Macchinista su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.
d) Sottotenente C.R.E.M. (Ruolo servizi macchina)	Direttore di macchina di nave da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate. Direttore di macchina di nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate. 2° Macchinista su nave da carico di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate. 3° Macchinista su nave passeggeri o mista di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate.

[1] Nel caso in cui, per le funzioni che esercitano, abbiano a bordo rango di ufficiali come previsto dalla presente tabella.

9. — PERSONALE DI BASSA FORZA.

Grado militare	Incarico a bordo
a) *Nocchieri*	
Nocchiere di 1ª classe	Padrone o marittimo di grado superiore, al comando di nave passeggeri o mista di stazza lorda inferiore alle 100 tonnellate e da carico di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate.
Nocchiere di 2ª classe	Padrone o marittimo di grado superiore, al comando di rimorchiatori o piropescherecci inscritti nei registri dei galleggianti. 1° Nostromo di navi superiori alle 500 tonnellate.
Secondo nocchiere	In comando di rimorchiatori e piropescherecci inscritti nei registri dei galleggianti, di grado inferiore al padrone marittimo. 1° Nostromo di navi inferiori alle 500 tonnellate. 2° Nostromo.
Sottonocchiere	Nostromo su navi inferiori alle 100 tonnellate.
Sottonocchiere	Timoniere.
Sottonocchiere	Marinaio capo stiva.
Marinaio scelto	Marinaio - Marinaio pennese
Marinaio	Giovanotto di 1ª e 2ª.
Marinaio	Mozzo.
b) *Elettricisti*	
Capo di 2ª classe	Operaio elettricista di nave superiore alle 500 tonnellate.
2° Capo elettricista	1° elettricista (1). 2° elettricista (1).
c) *Meccanici e fuochisti*	
Capo meccanico di 2ª classe	Direttore di macchina di nave inferiore alle 500 tonnellate. Capo fuochista (1). Meccanico (1). Motorista navale in 1ª (1).
2° Capo meccanico	Fuochista autorizzato (1). Motorista navale in 2ª (1). Operaio per frigorifero (1). Operaio ottonaio (1). Calderinaio (1). Operaio meccanico (1). 1° caporale (1). 2° caporale (1). Motorista abilitato (1). Ingrassatore (1).
Sottocapo fuochista	Fuochista caldaia.
Fuochista ordinario	Fuochista carbonaio.
d) *Carpentieri*	
Capo carpentiere di 2ª classe	1° carpentiere di navi superiori alle 500 tonnellate.
2° Capo carpentiere	1° carpentiere di navi inferiori alle 500 tonnellate. 2° carpentiere di navi superiori alle 500 tonnellate.
e) *Aiutanti*	
2° Aiutante	Capitano d'armi.
f) *Infermieri*	
2° Capo infermiere	Capo infermiere.
Sottocapo infermiere	2° infermiere.
Infermiere	Infermiere.
g) *Servizi complementari* (2)	
2° Capo furiere S.	1° cambusiere. 1° cuoco mense ufficiali.
Sottocapo furiere S.	Cambusiere. Cuoco. Capo panettiere. Capo dispensatore. Capo macellaio.

Grado militare	Incarico a bordo
Furiere S.	Fornaio. Panettiere. Dispensiere. Macellaio.
Marinaio	Pasticciere - garzone - piccolo di camera - guattero in cucina.

(1) Se a bordo ha rango di sottufficiale, in caso contrario sottocapo.

(2) Il personale adibito a funzioni, che su navi da guerra siano esercitate da personale non militare, assume la stessa posizione di questo ultimo a tenore dell'art. 16 del R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 147

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1937-XVI, n. **2630**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di Verona.

N. 2630. R. decreto 9 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1937-XVI n. **2631**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Giuseppe Sposo della B. V., Patrono Universale della Chiesa, in Migliara di Casina (Reggio Emilia).

N. 2631. R. decreto 9 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa sotto il titolo di S. Giuseppe Sposo della B. V., Patrono Universale della Chiesa, in Migliara di Casina (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1937-XVI, n. **2632**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in Piana di S. Raffaele di Gassino Torinese.

N. 2632. R. decreto 16 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Torino in data 17 ottobre 1936, relativo alla erezione della nuova parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in Piana di S. Raffaele di Gassino Torinese.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1937-XVI, n. **2633**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Fonato » con sede in Sarcedo (Vicenza).

N. 2633. R. decreto 16 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Fonato » con sede in Sarcedo (Vicenza) vien eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1938 - Anno XVI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. **2634**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della chiusura e dissacrazione dell'ex Chiesa parrocchiale sita a monte del capoluogo del comune di Gropparello (Piacenza).

N. 2634. R. decreto 23 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli affetti civili, il decreto del Vescovo di Piacenza in data 30 giugno 1937, relativo alla chiusura e dissacrazione dell'ex Chiesa parrocchiale sita a monte del capoluogo del comune di Gropparello (Piacenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. **2635**.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo nella Cattedrale, in Andria (Bari).

N. 2635. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo nella Cattedrale, con sede in Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1938 - Anno XVI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1937-XVI, n. **2636**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, in Torino.

N. 2636. R. decreto 2 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, in Torino, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 206.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1938 - Anno XVI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1937-XVI, n. **2637**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del SS.mo Nome di Gesù, in Certosa di Genova-Rivarolo.

N. 2637. R. decreto 9 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del SS.mo Nome di Gesù in Certosa di Genova-Rivarolo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI.

LEGGE 3 febbraio 1938-XVI, n. 113.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1445, recante modificazioni alle norme tecniche di edilizia per le località sismiche e disposizioni per la vendita di case in Messina, nonchè per la utilizzazione del fondo di riserva dell'Ente edilizio di Reggio Calabria in nuove costruzioni di alloggi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto legge 8 luglio 1937-XV, n. 1445, recante modificazioni alle norme tecniche di edilizia per le località sismiche e disposizioni per la vendita di case in Messina, nonchè per la utilizzazione del fondo di riserva dell'Ente edilizio di Reggio Calabria in nuove costruzioni di alloggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1938-XVI, n. 114.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, relativo alla modificazione degli articoli 7 e 47 del regolamento per la Milizia nazionale della strada ed alla costituzione della forza in congedo della Milizia stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 633, relativo alla modificazione degli articoli 7 e 47 del regolamento per la Milizia nazionale della strada ed alla costituzione della forza in congedo della Milizia stessa, con le seguenti modificazioni:

Nel primo capoverso dell'art. 16 sono soppresse le parole « e dalla Regia aeronautica ».

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

« Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di concerto coi Ministri per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, si provvederà all'emanazione delle norme regolamentari necessarie per l'applicazione del presente Regio decreto-legge ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1938-XVI, n. 115.

Proroga al 30 giugno 1938-XVI dei poteri concessi al conte ingegnere Alberto Bonacossa, commissario straordinario per l'amministrazione del Reale Automobile Club d'Italia, col R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2481, che approva l'erezione in ente morale del Reale Automobile Club d'Italia;
Visto il R. decreto 24 novembre 1934-XIII, n. 2323, che approva il nuovo statuto dell'ente;
Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n 2088, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 740, che approva alcune modificazioni allo statuto dell'ente e attribuisce al Ministero della cultura popolare la vigilanza sull'ente;
Visto il Regio decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, che nomina il commissario straordinario del R.A.C.I.;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato fino al 30 giugno 1938-XVI il termine per l'esercizio dei pieni poteri concessi al conte ing. Alberto Bonacossa, commissario straordinario per l'amministrazione del Reale Automobile Club d'Italia, con il R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, per il riordinamento degli uffici e per quant'altro è previsto nel Regio decreto-legge stesso.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1938-XVI e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1938-XVI, n. 116.
Istituzione della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso la libera Università di Camerino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;
Ritenuta la opportunità di consentire la istituzione presso la libera Università di Camerino di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La libera Università di Camerino è autorizzata a istituire, con decorrenza dal 29 ottobre 1937-XVI, una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Dalla stessa data avranno vigore le nuove disposizioni, concernenti l'ordinamento amministrativo e didattico, che saranno introdotte nello statuto della Università anzidetta con le modalità stabilite dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo registro 395, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1938-XVI, n. 117.
Autorizzazione al comune di Miradolo, in provincia di Pavia, a modificare la propria denominazione in « Miradolo Terme ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda in data 8 luglio 1937-XV, con la quale il podestà di Miradolo, in esecuzione della propria deliberazione 22 dicembre 1936-XV, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Miradolo Terme »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Pavia, in adunanza 8 settembre 1937-XV;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, num. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Miradolo, in provincia di Pavia, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Miradolo Terme ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo registro 395, foglio 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 118.
Inscrizione nel quadro del Regio naviglio di un sommergibile posamine in costruzione col nome di « Atropo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sommergibile posamine in costruzione presso la Società Tosi (Cantiere di Taranto) è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo il nome di « Atropo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo registro 395, foglio 26. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 marzo 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa di prestiti operaia rurale di Ranziano (Gorizia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa di prestiti operaia rurale di Ranziano (Gorizia) con la speciale procedura di liquidazione

prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di prestiti operaia rurale di Ranziano (Gorizia) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1938 - Anno XVI

(912) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 febbraio 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Banca di Catanzaro Marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Banca di Catanzaro Marina - Anonima cooperativa - con sede in Catanzaro Marina, con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, num. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Catanzaro Marina - Anonima cooperativa - con sede in Catanzaro Marina, e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

(857) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 febbraio 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Oristano (Cagliari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Oristano (Cagliari) e di sottoporre la Cassa stessa alla speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Oristano (Cagliari) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(859)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1937-XVI.
Riconoscimento delle caratteristiche di stazione di soggiorno alle « Isole Brioni ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LA CULTURA POPOLARE

Veduti il R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926-IV, n. 1380, la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321, ed il R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391;

Veduta la deliberazione 12 novembre 1937-XVI, con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Brioni Maggiore ha fatto voti perchè siano riconosciute al territorio di quel Comune le particolari caratteristiche di stazione di soggiorno, nonchè il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Pola in seduta del 3 dicembre corrente;

Udito il Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

Decreta:

Al territorio del comune di Brioni Maggiore (Pola) sono riconosciute le caratteristiche di stazione di soggiorno, con denominazione « Isole Brioni ».

Il prefetto di Pola è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

Il Ministro per la cultura popolare: ALFIERI.

(854)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 4 marzo 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2573, recante l'autorizzazione della spesa di L. 29.000.000 per provvedere al completamento dei lavori ed all'arredamento del nuovo ospedale di Napoli.

(933)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 72.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 7628 (serie II) dell'importo di L. 1800 (milleottocento), rilasciata l'11 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Pozzuoli (Napoli) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Graziano Evangelina fu Raffaele e Scotto di Vettimo Antonio fu Michele, sull'art. 467 del ruolo fabbricati del predetto Comune con delega a Graziano Evangelina fu Raffaele per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(812)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 77.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 93469 (serie II) dell'importo di L. 350, rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Castagneto Carducci (Livorno) per versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % (immobiliare) dovuta dalla ditta « Bussotti Antonio fu Domenico » sull'art. 41 del ruolo fabbricati del predetto Comune, con delega allo stesso Bussotti per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Livorno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(827)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali su titolo Consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 19.

E' stata chiesta la conversione in prestito redimibile 3,50 % (1934) del certificato ex cons. 5% n. 020197 di L. 200 di rendita annua intestato a Terruli Francesco di Giovanni, domiciliato in New York.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3 e 4 pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si darà corso alla chiesta operazione di conversione con consegna del corrispondente certificato del P. Red. 3.50 % all'avente diritto.

Roma, addì 17 settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3301)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Media dei cambi e dei titoli

del 4 marzo 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,36
Francia (Franco)	61,95
Svizzera (Franco)	441,35
Argentina (Peso carta)	5 —
Belgio (Belga)	3,225
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,77
Danimarca (Corona)	4,257
Norvegia (Corona)	4,7915
Olanda (Fiorino)	10,635
Polonia (Zloty)	361,20
Portogallo (Scudo)	0,8669
Svezia (Corona)	4,91
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5997
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,05
Id. 3,50% (1902)	70,55
Id. 3 % Lordo	52,225
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,775
Id. Id. 5 % (1936)	93,925
Rendita 5% (1935)	93,725
Obbligazioni Venezie 3,50%	89 —
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,45
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,90
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,725
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,75

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà Intellettuale.

ELENCO n. 1 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda		TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
22 giugno	1937	Buchet & Colcombet S. A. I., a Milano.	Disegno di tessuto goffrato.	14961
16 luglio	»	Felicioni Giovanni, a Roma.	Palo tronco-piramidale in cemento armato per trasporto di energia ad alto potenziale.	14962
1° »	»	Fiat Società Anonima, a Torino.	Anello di ritenuta per stantuffo di motore a scoppio.	14963
23 »	»	Seterie R. Gandini, a Milano.	Disegno di tessuto riproducente coppie in rilievo di cordoni ondulati intrecciati su fondo operato. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso.	14964
4 agosto	»	The Kurlash Company Inc., a Rochester, N. Y. (S.U.A.).	Pinzette per depilazione.	14965
10 »	»	Società Italiana Apparecchi di Precisione S.I.A.P., a Bologna.	Barometro con recipiente in un sol pezzo per il pozzetto onde realizzare maggiore esattezza di indicazione.	14966
24 settembre	»	Bottali Amedeo, a Milano.	Culla con griglia per contenere monete di qualunque taglio denominata « Numeratore di cassa ».	14967
18 »	»	Ponzetti Mario, a Torino.	Scatola porta-fiammiferi a forma di accendisigari.	14968
11 ottobre	»	Ditta « Le Parfums de Molyneux », a Parigi.	Flacone a sezione poligonale a molti lati arcuati.	14969
» »	»	Ditta « Sanzè di S. Jonasson », a Pisa.	Flacone a sezione appiattita.	14970
» »	»	Conti Dante, a Roma.	Cabina di custodia per distributori automatici di olii minerali.	14971
15 »	»	Soc. An. Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Ranella per spagnolette di filati cucirini, munita di piccole sporgenze verso l'interno per il fissaggio di essa sul tubetto di avvolgimento.	14972
4 »	»	Giordani Raffaele, a Bologna.	Carrozzina per bambini.	14973
8 »	»	Ditta Mario Giampieri & C., a Milano.	Cappuccio sferico con maniglia di comando, applicabile su tutti i vari tipi e usi di rubinetteria completo di bocca centrale di erogazione e di scarico a sifone con tubo e rosone.	14974
4 »	»	Calzoni Armando, a Torino.	Pantalone per lo sport dello sci formante ghetta all'estremità inferiore.	14975
18 »	»	Soc. Italiana Pirelli, Anonima, a Milano.	Battistrada per coperture pneumatiche, con due file di elementi a spina di pesce, di senso inverso separati da sottili tagli tranne che verso il piano equatoriale fiancheggiato da due bande laterali di risalti pentagonali inframezzati verso l'esterno da risalti triangolari uniti a due file marginali di blocchetti faccettati che si arrestano contro cordonati a rilievi puntiformi.	14976

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
18 ottobre 1937	Soc. Italiana Pirelli, Anonima, a Milano.	Battistrada per coperture pneumatiche, consistente di due serie di risalti sostanzialmente a forma di W disposti su due file affiancate, ciascuna fila essendo composta da blocchetti di differente dimensione, disposti alternativamente fra loro e separati uno dall'altro mediante incavi, ciascun blocchetto presenta zone di differente altezza e quelli appartenenti ad una fila risultato come la continuazione di quelli appartenenti all'altra fila.	14977
» » »	Soc. Italiana Pirelli, Anonima, a Milano.	Battistrada per coperture pneumatiche, con una serie mediana di incavi a doppia croce, alternati ed esterni rispetto al piano equatoriale discendendo l'incavo perpendicolare a detto piano sui fianchi della copertura ed essendo gli incavi successivi collegati da un contrafforte ad arco con nervature affacciate a cordonati a rilievi puntiformi.	14978
» » »	International Radio, a Milano.	Tavolino smontabile.	14979
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con stratificazione di palloncini sovrapposti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14980
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con teste di primule doppie di varia grandezza in righe parallele viste dall'alto. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14981
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Tessuto decorato con ornato regolare a ferro battuto di gigli schematizzati e piccole volute. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14982
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con reticolato di rombi con lati di papaveri, campanelle e fiori di timo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14983
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con allineamento irregolare di planorbe in fondo pieno di foglie e garofani stilizzati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14984
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con striscie ondulate con andamento uniforme ornate con nastri di varia grandezza. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14985
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con allineamento in righe alterne di teste di rose, genziane, colombelle, primule e convolvoli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14986

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
18 ottobre 1937	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di piccole teste di garofani, labiate, margherite, campanule alternate con crocette. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14987
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sciarpe volanti alcune delle quali infiorate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14988
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sovrapposizione di rete a quadri di margherite su rete di roselline su rete di violette. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14989
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di ramoscelli di clematidi, di rose e di convolvoli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14990
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di tralci, pampini, foglie, grappoli e viticci. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14991
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con schermo d'onde ottenuto con intersecazione di linee parallele a varia distanza. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14992
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Tessuto decorato con fondo pieno di ciliege con peduncolo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14993
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Tessuto decorato con fondo pieno di locomotive e tenders contrapposte. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14994
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con intrico di felci maschi con sporangi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14995
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Tessuto decorato con intreccio di grosse spighe con gambo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14996
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Tessuto decorato con righe parallele di anellini a catena congiunti da punti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14997

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
18 ottobre 1937	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con striscie parallele di pizzi d'Irlanda. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14998
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Tessuto decorato con fondo pieno di bandiere giapponesi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14999
20 » »	Ditta Giulio Gianetti di Giuseppe e Gaetano Gianetti, a Saronno (Varese).	Ruota a razza di lamiera stampata con corona rinforzata ed intagli di alleggerimento del disco.	15000
» » »	Ditta Pietro Lo Cafaro, a Torino.	Cappello per signora a calotta rotonda, ala rialzata bordata in tela cerata e nodo di tela cerata.	15001
» » »	Ditta Pietro Lo Cafaro, a Torino.	Cappello per signora a calotta rotonda leggermente schiacciata, ala rivoltata svasata bordata di tela cerata ed alto nastro di tela cerata passante intorno alla calotta e annodantesi dietro.	15002
23 » »	Sardelli Giacinto, a Trieste.	Dispositivo per azionare automaticamente un interruttore della luce elettrica mediante il movimento di apertura e chiusura di una porta.	15003
22 » »	Forzani Angelo, a Milano.	Oliera in cui le ampolline sono poggiate sopra un piano di vetro ed hanno una sagoma speciale contenuta da un telaio di uguale forma poggiato ed avvitato al piano di vetro.	15004
13 » »	Società Anonima B. C. D., a Verona.	Racchetta per massaggiatura, a fustello elastico con impugnatura ricurva.	15005
25 » »	Soc. Italiana Pirelli, Anonima, a Milano.	Battistrada per coperture pneumatiche, con due bande mediane a sottili intagli trasversali disposti a gruppi fra loro alternati: fiancheggiate da due bande laterali di blocchetti pentagonali, inframezzati da risalti triangolari connessi a due file marginali di blocchetti faccettati poggianti contro cordonati a rilievi puntiformi.	15006
» » »	Soc. Italiana Pirelli, Anonima, a Milano.	Battistrada per coperture pneumatiche, con una banda mediana a cavità rettangolari collegate alternativamente con due bordi da intagli fiancheggiati da due cordonature fiancheggiate da risalti triangolari e da due bande laterali a blocchetti pentagonali, inframmezzati da risalti triangolari, connessi con due file marginali di blocchetti faccettati poggianti contro cordonati a rilievi puntiformi.	15007
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare con ricci di castagne. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15008
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con stratificazione di foglie di rose e fiori di zinie. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15009
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con righe alterne, parallele di teste dall'alto di pervinche e roselline di siepi. (Privativa richiesta pel	15010

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
		disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	
25 ottobre 1937	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con righe alterne parallele di astri e ninfee. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15011
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di margherite, garofani, fiordalisi e foglioline sovrapposti e mescolati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15012
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con colloqui di rondini e pappagalli tra rose, astri, capsella e garofani. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15013
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolarmente alternata di cincie, cardinali, garofani, primule e petunie. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15014
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di corolle appiattite di primule semplici e frastagliate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15015
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di incopodi, garofani, altana e siconi tagliati in fantasia. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15016
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di grosse e piccole teste di margherite da giardino disposte in ghirlande. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15017
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con festoni paralleli di ciuffi di miosotis, primule e campanule. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono la caratteristica del disegno stesso).	15018
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con righe alterne e parallele di teste di astri e influorescenze di petunie. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15019

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
25 ottobre 1937	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di trifoglio, roselline, foglie di vite e zinie con ombreggiatura. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15020
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con festoni paralleli di garofani, fiordalisi, ciclamini doppi, rose, astragali, tulipani e miosotis. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15021
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di festoni di violette. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15022
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di grosse rose di siepe con bocciuoli e foglie intrecciati a grossi anemoni. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15023
8 novembre »	Kok-i-Noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth, a B.-Budweis (Cecoslovacchia).	Decorazione per matite.	15024
26 ottobre »	Dehò Antonio e D'Ascola Pasquale, a Milano.	Morsetti a più bracci per cristalli, in metallo stampato.	15025
27 » »	Nanutti Beltrame, a Maniago (Udine.)	Forbicetta e cura unghie in astuccio tascabile.	15026
» » »	Paneroni Sandro, a Milano.	Confezione per vini, liquori, marsala, vermouth, acque in genere.	15027
2 novembre »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con bordo ornamentale di greche sovrapposte di rose, margherite, garofani, pervinche, foglioline tra fiorellini sparsi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15028
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con pellicole parallele separate da striscie di mughetti, o contenenti piantine a triplice fiore in direzioni alternatamente contrapposte. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15029
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di rettangoli con lati piccoli frastagliati e lati lunghi con piccolo ringonfiamento e segno centrale. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15030
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di zone ripetute di circoletti gradatamente sfumanti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione	15031

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
		che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	
2 novembro 1937	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con intreccio di liane e piccole ragnatele occhieggianti nei vani. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15032
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di stemmi persiani ed orientali ornati con geroglifici e scritture. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15033
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di diagonali di cerchi uniti a modo di maglia da piccoli anelli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15034
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disseminato regolare di stelle e rosoni alternati e bordo con fregio ornamentale di « esse » intrecciati e fiorellini. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15035
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di pigne stilizzate contrapposte in righe intrecciate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15036
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con allineamento parallelo di bordi di films. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15037
3 » »	Lunati Carlo, a Milano.	Lampada da tavolo con paralume articolato e braccio ricurvo.	15038
» » »	Società Italiana Triplex, a Milano.	Scatola di confezione per ferri da stiro.	15039
16 novembre »	Soc. An. V. I. S. Vetro Italiano di Sicurezza, a Roma.	Porta di cristallo temperato senza intelaiature.	15040

Roma, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI

Il direttore: A. ZENGARINI.

(883)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Catanzaro Marina.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 28 febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Catanzaro Marina, Anonima cooperativa, con sede in Catanzaro Marina e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il comm. avv. Antonio Pelaggi è nominato commissario liquidatore della Banca di Catanzaro Marina, anonima cooperativa, avente sede in Catanzaro Marina ed i signori dott. Alberto De Nobili, De Licto Antonio di Angelo e dott. Antonio Cundò di Francesco, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(858)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Oristano (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Oristano (Cagliari) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il rag. Dante Carta fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Oristano (Cagliari) ed i signori rag. Giovanni Nicola, Flavio Solinas e Antonio Sechi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(860)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Biancavilla (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 9 agosto 1937-XV, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Biancavilla (Catania) già Cassa agraria di Biancavilla (Catania);

Veduto il proprio provvedimento in data 9 agosto 1937-XV, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Ritenuta la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Biancavilla (Catania), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate sino al giorno 9 maggio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(862)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pieve Porto Morone (Pavia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinameno delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 13 settembre 1937-XVI, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Pieve Porto Morone (Pavia), già denominata Cassa rurale di Pieve di Porto Morone;

Veduto il proprio provvedimento in data 13 settembre 1937-XV, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Pieve Porto Morone (Pavia), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate di mesi due a decorrere dal giorno 13 marzo 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(863)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Abbasanta (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Abbasanta, in provincia di Cagliari;

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, composto di n. 29 articoli, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Abbasanta, in provincia di Cagliari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 24 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(864)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di prestiti operaia rurale di Ranziano (Gorizia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di prestiti operaia rurale di Ranziano (Gorizia) e sostituisce alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

L'avv. Delfino Paglilla è nominato commissario liquidatore della Cassa di prestiti operaia rurale di Ranziano (Gorizia) ed i signori Lucchesi Lodovico, Casa rag. Oscar e Vittori rag. Guido sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(913)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Frigento (Avellino), di Monteodorisio (Chieti), di Plataci (Cosenza), di Poggio Imperiale (Foggia) e di Senise (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Frigento, in provincia di Avellino; di Monteodorisio, in provincia di Chieti; di Platasi, in provincia di Cosenza; di Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, e di Senise, in provincia di Potenza;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 24 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(866)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Trivigliano (Frosinone), di Castelnuovo di Porto (Roma) e di S. Giovanni di Bieda (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Trivigliano, in provincia di Frosinone; di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, e di S. Giovanni di Bieda, in provincia di Viterbo;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 24 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(865)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 185 posti di bidello nei Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 - Ordinamento della Istruzione media e dei convitti nazionali;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 - Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 - Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1924, n. 965 - Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti d'istruzione media;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842 - Sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 - Regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 - Norme a favore del personale ex-combattente, appartenente alle Amministrazioni dello Stato (art. 17);

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, convertito in legge 18 gennaio 1934, n. 221 - Norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1936, che stabilisce il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione classica scientifica e magistrale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 - Provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento, anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 - Graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1507 - Requisiti per la ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XII, n. 163 - Ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 - Estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109 - Agevolazioni per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno quindicesimo;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 - Disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 7 ottobre 1937-XV che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1938-XVI;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio, n. 1908/11-1/1/3.1 in data 27 dicembre 1937-XVI, che consente l'abbinamento del concorso per 130 posti di bidello nei Regi istituti d'istruzione media classiva, scientifica e magistrale, autorizzato per l'anno 1937 con quello per 55 posti, autorizzato per l'anno 1938-XVI, non ancora banditi;

Decreta:

Paragrafo 1.

E' indetto il concorso per titoli per il conferimento di 185 posti di bidello nei Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale.

Al concorso sono ammesse anche le donne, alle quali sono riservati 60 posti. A tale scopo la Commissione giudicatrice del concorso compilerà una distinta graduatoria.

Tuttavia, se, in seguito a risultato del concorso, non fosse possibile assegnare alle donne tutti i 60 posti, quelli rimasti disponibili dovranno essere conferiti agli uomini.

Paragrafo 2.

Limite di età.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 30 anni compiuti alla data del bando; il limite stesso è elevato a 35 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936, e a 39 anni per i mutilati, invalidi di guerra, decorati al valor militare, invalidi per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per i richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Il precedente comma si applica anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi nelle circostanze ivi indicate, i quali all'atto della presentazione delle domande di ammissione ai concorsi non si trovino più in servizio militare.

E' elevato inoltre di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa fascista, iscritti al P.N.F. ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma (art. 10, 2° comma, R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706).

Per fruire di tale beneficio, gli interessati dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso apposito certificato, in carta legale, del competente segretario federale, vistato dal Segretario del Partito, attestante l'iscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

E' concesso, inoltre, che il limite massimo di età suddetto:

1° sia elevato di due anni per gli aspiranti coniugati alla data di scadenza del presente bando;

2° sia elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1 si cumula con quella di cui al n. 2 e entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni, (art. 23 R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542).

Sono ammessi, anche se eccedono i predetti limiti di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, come dispone l'art. 168 del regolamento 27 novembre 1924, n. 2367.

Inoltre, a norma dell'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di quei candidati che, alla data del citato decreto, prestavano ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Paragrafo 3.

Documenti.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel paragr. 6, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome e paternità del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale accademie, biblioteche, affari generali e personale - Ufficio concorsi scuole medie) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza.

Il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana. Legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal prefetto della Provincia se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune, con la indicazione, se il candidato è di sesso maschile, che gode, o ha titolo al godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere, autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dall'ufficiale di governo dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso, anche dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi.

Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

c) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha residenza il concorrente. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data d'iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163).

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero, è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli Italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato che dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere l'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento e l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso. Per i cittadini Sammarinesi valgono le disposizioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6926 del 17 agosto 1936-XIV;

f) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri, rilasciato dal medico provinciale, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri due sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sui documenti dei riformati dev'essere riportato il motivo della riforma. I candidati che trovansi a prestar servizio militare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

h) originale o copia notarile autentica del titolo di studio posseduto;

i) il personale di ruolo statale deve unire all'istanza copia dello stato di servizio che esso presta presso l'Amministrazione dalla quale dipende; il personale non di ruolo che presta servizio statale da almeno sei mesi, deve unire alla domanda un certificato da cui risulti l'inizio, la durata, la qualità del servizio prestato, la capacità, l'operosità e la diligenza. Detti documenti vanno rilasciati dal competente capo di ufficio e legalizzati;

l) elenco, in carta semplice e in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.

Ai documenti suddetti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuno nel proprio interesse.

Paragrafo 4.

Norme particolari riguardanti i documenti.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie, se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Nel caso di partecipazione a più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale, è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intende partecipare.

I documenti indicati nel paragrafo 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Paragrafo 5.

Norme speciali per i documenti riguardanti mutilati, invalidi di guerra, orfani o congiunti di morti in guerra e categorie di candidati assimilati.

I mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o dell'Africa Orientale, debbono dimostrare tali qualità rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale, per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra o dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, delle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Le vedove di guerra debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti della guerra 1915-18 o in Africa Orientale o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 giugno 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale e coloro che intendono giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale.

Paragrafo 6.

Presentazioni di documenti, termini, esclusioni.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale accademie, biblioteche, affari generali e personale - Ufficio concorsi scuole medie) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di

questo articolo, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo al Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria a S. M. il Re.

Paragrafo 7.

Graduatoria.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte II.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi della guerra o dell'Africa Orientale o per la causa fascista, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, e in mancanza, agli orfani della guerra 1915-18 o dell'Africa Orientale e di caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397; 12 giugno 1931, n. 777, e R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Paragrafo 8.

Nomine.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata. Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro agli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di bidello con la qualifica di bidello in prova per un periodo di sei mesi.

Dal periodo di prova sono dispensati soltanto coloro che si trovino nelle condizioni indicate alla lettera *i)* del paragrafo 3 del presente decreto, e che abbiano esercitato mansioni proprie dei ruoli in cui vengono assunti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(909)

Concorso a 57 posti di macchinista nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 - Ordinamento della istruzione media e dei Convitti nazionali;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 - Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modifiche;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 - Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1924, n. 965 - Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti d'istruzione media;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842 - Sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367 - Regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 - Norme a favore del personale ex combattente, appartenente alle Amministrazioni dello Stato (art. 17);

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1936-XIV che stabilisce il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706 - Provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa Fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento, anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 - Graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1507 - Requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163 - Ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 - Estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 3 ottobre 1936-XIV che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV - Agevolazioni per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV;

Visto il decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 - Disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 7 ottobre 1937-XV che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1938-XVI;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio n. 1908-11-1-1.3.1. in data 27 dicembre 1937-XVI, che consente l'abbinamento del concorso per 40 posti di macchinista nei Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, autorizzato per l'anno 1937-XV con quello per 17 posti, autorizzato per l'anno 1938, non ancora banditi;

Decreta:

Paragrafo 1.

E' indetto il concorso per titoli per il conferimento di 57 posti di macchinista nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale. Da tale concorso sono escluse le donne.

E' in facoltà della Commissione di chiamare ad una prova pratica quei candidati che non possono, per i loro titoli, documentare sufficientemente la loro conoscenza dei gabinetti e dei laboratori scientifici.

Paragrafo 2.

Limiti di età.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 30 anni compiuti alla data del bando; il limite stesso è elevato a 35 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e a 39 anni per i mutilati, invalidi di guerra, decorati al valor militare, invalidi per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per i richiamati alle armi, per mobilitazione o per esigenze eccezionali, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Il precedente comma si applica anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi nelle circostanze ivi indicate, i quali all'atto della presentazione delle domande di ammissione ai concorsi non si trovino più in servizio militare.

E' elevato, inoltre, di 4 anni per coloro che risultino regolarmente inscritti al P. N. F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, iscritti al P. N. F. ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma (art. 10, 2° comma, R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706). Per fruire di tale beneficio, gli interessati dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso, apposito certificato in carta legale del competente segretario federale, vistato dal Segretario del Partito, attestante l'iscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

E' concesso, inoltre, che il limite massimo di età suddetto:

1° sia elevato di due anni per gli aspiranti coniugati alla data di scadenza del bando;

2° sia elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1 si cumula con quella di cui al n. 2, e entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni (art. 23 R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542).

Sono ammessi anche se eccedano i predetti limiti massimi di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente Autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, come dispone l'art. 168 del regolamento 27 novembre 1924, n. 2367.

Inoltre a norma dell'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di quei candidati che, alla data del citato decreto, prestavano ininterrotto servizio civile, non di ruolo, da almeno due anni, presso Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Paragrafo 3.

Documenti.

La domanda di ammissione, da presentarsi nei modi e nel termine fissato nell'art. 6, deve indicare, con chiarezza e precisione; cognome, nome e paternità del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale accademie, biblioteche, affari generali e personale - Ufficio concorsi scuole medie) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza. Il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal prefetto della Provincia se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune;

c) certificato generale del casellario giudiziale con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dall'ufficiale di governo dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta Autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia. L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso, anche dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'appartenenza al P. N. F. da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha residenza il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, con l'indicazione della data di iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163).

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'Estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del P.N.F.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato che deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere l'anno, il mese, il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento e l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà, inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del P.N.F., oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Per i cittadini Sammarinesi valgono le disposizioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6926 del 17 agosto 1936-XIV;

f) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quelle degli altri due sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

g) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sui documenti dei riformati, deve essere riportato il motivo della riforma. I candidati che trovansi a prestare servizio militare, una dichiarazione del comandante del corpo, attestante la loro posizione;

h) originale o copia notarile autentica del titolo di studio posseduto;

i) documenti dimostranti la capacità dell'aspirante a coprire il posto di macchinista;

l) il personale di ruolo statale deve unire all'istanza copia dello stato di servizio che esso presta presso l'Amministrazione dalla quale dipende; il personale non di ruolo che presta servizio statale da almeno sei mesi, deve unire alla domanda un certificato da cui risulti l'inizio, la durata, la qualità del servizio prestato, la capacità, l'operosità e la diligenza. Detti documenti vanno rilasciati dal competente capo dell'ufficio e legalizzati.

m) cenno riassuntivo, in carta libera e in doppio esemplare, degli studi fatti e della carriera eventualmente percorsa;

n) elenco, in carta libera e in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.

Ai documenti suddetti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuno nel proprio interesse.

Paragrafo

Norme particolari riguardanti i documenti.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da Istituti d'istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati nelle lettere b), c), d), e), ed f) debbono essere di data non anteriore a 3 mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie, se i certificati stessi sono rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere: a), b), c), d), ed f) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente Autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso.

Nel caso di partecipazione a più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale, è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda, contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intende partecipare.

I documenti indicati nel paragrafo 3 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso e accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Paragrafo 5.

Norme speciali per i documenti riguardanti mutilati, invalidi di guerra, orfani e congiunti di morti in guerra, e categorie di candidati assimilati.

I mutilati e invalidi della guerra 1915-1918 e dell'Africa Orientale, debbono dimostrare tali loro qualità rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra o dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, delle speciali dichiarazioni delle Autorità militari, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Gli invalidi per la causa nazionale ai quali sono state estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale o degli invalidi per la causa nazionale; all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n 1397, sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico; gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e coloro che intendono giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale.

Paragrafo 6.

Presentazione dei documenti, termini, esclusioni.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale accademie, biblioteche, affari generali e personale - Ufficio concorsi scuole medie) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente, saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali del caso.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo, non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituiti, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è, quindi, ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria a S. M. il Re.

Paragrafo 7.

Graduatoria.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero, parte 2ª. Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi della guerra 1915-18 o dell'Africa Orientale o per la causa fascista, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, agli iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, e, in mancanza, agli orfani della guerra 1915-18 o dell'Africa Orientale e dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397; 12 giugno 1931, n. 777, e R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Paragrafo 8.

Nomine.

L'accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione e che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di macchinista con la qualifica di macchinista in prova per un periodo di sei mesi.

Dal periodo di prova sono dispensati soltanto coloro che si trovino nelle condizioni indicate alla lettera *l*) del paragrafo 3 del presente decreto, e che abbiano esercitato mansioni proprie dei ruoli in cui vengono assunti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(910)

Concorso a posti di direttore didattico governativo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, concernente la sistemazione in ruolo di taluni gruppi di personale insegnante in servizio a titolo provvisorio;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato,

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni, contenente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Veduti il testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e il regolamento approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1928-VI, n. 2422;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, e l'annessa tabella *A*;

Veduto il R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491;

Veduto il R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561;

Veduto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719;

Veduti i Regi decreti-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, e 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

Veduta l'ordinanza Ministeriale 15 ottobre 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale per titoli e per esami a posti di direttore didattico governativo, grado 10°, gruppo *B*, con lo stipendio annuo iniziale di L. 12.000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2200, ridotti per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati poi, in applicazione del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

A tale concorso, per il quale è riservato non oltre un decimo dei posti vacanti al 1° gennaio di ciascun anno del triennio 1938-40, sono ammessi gli insegnanti delle pubbliche scuole elementari che, secondo il disposto dell'art. 5 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, e dell'art. 1 dell'ordinanza Ministeriale 15 ottobre 1937-XV, si trovino nelle condizioni seguenti:

a) aver prestato in qualunque tempo cinque anni di lodevole servizio come incaricati della direzione didattica di scuole rurali gestite dagli Enti delegati ai sensi dell'art. 77, ultimo capoverso, del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577;

b) essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2 lettera *d*) del presente bando;

c) essere iscritti al P.N.F.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare al R. Provveditore agli studi dal quale dipendono, entro 60 giorni da quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) domanda in carta bollata da L. 6 diretta al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione elementare) nella quale deve essere indicato il nome, cognome, paternità e il recapito del concorrente. Nella domanda stessa dovranno essere

elencati esattamente tutti i documenti di rito allegati alla medesima e dovrà essere dichiarato che il candidato, in caso di nomina, accetterà qualsiasi sede;

b) uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di abilitazione alla direzione didattica;

2° diploma di abilitazione all'ispettorato didattico;

3° diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

4° diploma di laurea in lettere e filosofia o giurisprudenza conseguito presso una Università;

5° uno dei diplomi rilasciati dagli Istituti superiori di magistero femminile secondo l'ordinamento anteriore al R. decreto 13 maggio 1923-I, n. 736.

I predetti titoli di studio possono essere presentati o in originale o in copia autentica rilasciata dal notaio, la cui firma deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

c) certificato su carta legale da L. 4 che il concorrente deve richiedere all'ispettore scolastico della circoscrizione nella quale ha esercitato il suo ufficio e da cui risulti che egli ha prestato cinque anni di lodevole servizio come incaricato della direzione di scuole rurali gestite da Enti delegati;

d) certificato su carta legale da L. 4 da rilasciarsi esclusivamente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento da cui risulti la iscrizione del concorrente al P.N.F. per l'anno XVI;

e) atto di nascita su carta legale da L. 8. La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

f) certificato di cittadinanza italiana su carta legale da L. 4, con la firma dell'ufficiale dello stato civile autenticata nel modo indicato nella precedente lettera e);

g) certificato medico su carta legale da L. 4, da cui risulti che il candidato, per le sue condizioni fisiche, è atto ad esercitare l'ufficio di direttore didattico.

Il detto certificato deve essere rilasciato o dal medico provinciale (ed in questo caso la sua firma deve essere autenticata dal Prefetto) o da un medico militare (e in questo caso la firma deve essere autenticata dalla competente superiore autorità militare) oppure da un ufficiale sanitario o da un medico condotto (nei quali casi la firma del sanitario deve essere autenticata dal podestà del Comune, e la firma di quest'ultimo deve essere autenticata dal Prefetto).

La qualifica del medico che rilascia il certificato deve risultare chiaramente dal certificato medesimo.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

h) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale da L. 10, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

i) certificato di buona condotta, su carta legale da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato esercita il suo ufficio con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

l) certificato da cui risulti l'osservanza delle leggi sul reclutamento;

m) stato di famiglia su carta legale da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale certificato dovrà essere prodotto dai candidati che siano coniugati o vedovi con prole. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

n) tutti gli altri titoli e documenti che il candidato crederà opportuno di esibire, accompagnati da un elenco in carta libera in doppio esemplare.

Le autenticazioni delle firme dei certificati da parte dell'autorità giudiziaria o del Prefetto non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dal Governatorato di Roma oppure se si tratta di copie di atti autenticate da notaio autorizzato ad esercitare l'ufficio in Roma.

I certificati di cui alle lettere f), g), h), i) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 3.

Le domande pervenute all'ufficio scolastico oltre il termine stabilito nel primo comma del precedente art. 2 non saranno prese in considerazione dal Ministero. Egualmente non saranno prese in considerazione le domande che non risultino corredate di tutti i documenti di rito elencati nell'art. 2.

La data della presentazione della domanda e dei documenti viene accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio scolastico.

Scaduto il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parti di queste, nè sostituzioni di titoli o pubblicazioni.

E' solo consentita la regolarizzazione di qualche documento di rito formalmente imperfetto, nel qual caso il Ministero assegna al candidato un termine improrogabile di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Art. 4.

Entro il termine che sarà successivamente stabilito il R. Provveditore agli studi invierà al Ministero (Direzione generale istruzione elementare, Divisione 1ª) le domande, i documenti ed i titoli, unitamente ad una relazione per ogni candidato, nella quale, esposti i precedenti di servizio del candidato stesso, esprimerà il proprio parere sulle qualità intellettuali di lui e sulle attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico.

Art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile. L'esclusione è comunicata all'interessato per mezzo del Regio provveditore agli studi.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà ammesso al concorso.

Art. 6.

La prova d'esame consisterà in un colloquio che avrà per argomenti i programmi delle scuole elementari, la storia dal 1815 ad oggi, la geografia d'Italia e dei suoi domini, l'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato fascista e la legislazione scolastica, secondo le più particolareggiate indicazioni contenute nell'unito programma d'esame.

Detta prova avrà luogo in Roma.

Non sarà approvato il candidato che nel colloquio non abbia ottenuto almeno sei decimi.

Art. 7.

I titoli valutabili agli effetti dell'art. 4 ultimo capoverso dell'ordinanza Ministeriale 15 ottobre 1937-XV, sono i seguenti:

a) titoli di servizio: servizio come incaricato di direzione nelle scuole rurali, prestato oltre il quinquennio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) titoli di studio: laurea o diplomi rilasciati dall'Università e dagli Istituti superiori di magistero ora convertiti in facoltà, quando siano presentati non come titoli di abilitazione ma in aggiunta a questo;

c) benemerenze di guerra e fasciste: medaglia al valore e croce di guerra al valore militare — condizione di mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista (prime sei categorie, tabella A, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491) — condizione di orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista — condizione di feriti in combattimento, feriti per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita; mutilati o invalidi delle ultime due categorie del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e della nona categoria tabella A del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 — condizione di insigniti di croce di guerra o di altra valutazione speciale di meriti di guerra, o possesso del brevetto della Marcia su Roma purchè con iscrizione ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 — condizione di figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista — condizione di madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista — servizio militare prestato in reparti combattenti, oppure regolare iscrizione ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 — condizione di volontario di guerra e Legionario fiumano — infermiera volontaria di guerra — diplomi di benemerenza, pensioni o assegni di benemerenza per l'educazione nazionale — servizio a vantaggio dell'Opera nazionale Balilla — diplomi di benemerenza dell'O.N.B. (1ª, 2ª o 3ª classe) — servizio a vantaggio dell'Opera Nazionale maternità e infanzia — attività nel Partito Nazionale Fascista (comprendente cariche e incarichi, Ente Opere Assistenziali, Opera nazionale Dopolavoro, Gare attività educativa fascista) — servizio nella M.V.S.N. (comprendente anche la istruzione premilitare).

Art. 8.

Per la fissazione dei criteri di valutazione, per la formazione della graduatoria e per la nomina dei vincitori come direttori in prova valgono le disposizioni degli articoli 5 e 6 dell'ordinanza Ministeriale 15 ottobre 1937-XV.

Durante il periodo di prova spetterà ai direttori in prova l'assegno mensile stabilito dall'art. 19 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577.

Art. 9.

Fino a quando i direttori in prova non avranno conseguito la nomina all'Ufficio di direttore didattico, ai posti da essi occupati quali insegnanti elementari si dovrà provvedere mediante supplenza.

I direttori in prova che non conseguiranno la nomina a direttori didattici riprenderanno il loro posto nel ruolo degli insegnanti e rioccuperanno la sede ove prima insegnavano.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che supereranno il periodo di prova, dovranno, prima che si proceda alla loro nomina a direttori didattici, comprovare di avere cessato definitivamente da qualsiasi altro ufficio, in ossequio al disposto degli articoli 96 e 97 del R. decreto 30 dicembre 1923-II.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

PROGRAMMI PER IL COLLOQUIO DEL CONCORSO SPECIALE.

I. — *Vigenti programmi di studio della scuola elementare.*

Fondamenti filosofici e storici dei programmi vigenti per la scuola elementare - Struttura dei programmi - Ripartizione delle materie per le singole classi - L'insegnamento artistico con speciale riguardo al disegno - L'insegnamento religioso - Il cinematografo nel campo scolastico propriamente detto e nel campo educativo - L'Ente « Radio Rurale ».

II. — *Storia del Risorgimento e storia della grande guerra* 1915-1918.

A) Storia del Risorgimento.

1. — Il movimento intellettuale del Risorgimento - La lotta per la libertà politica, per l'indipendenza nazionale, per l'unità.

La restaurazione del 1815.

Fermenti rivoluzionari, attività di sette, esperienze e chiarificazioni di programmi dal 1820 in poi - Mazzini e la Giovane Italia - Gli esuli.

Tendenze riformistiche - Gioberti e il primato - Correnti minori: il federalismo rivoluzionario repubblicano di C. Cattaneo e G. Ferrari.

La prova dei fatti: 1846-49: moti europei e moti italiani.

Nuovi orientamenti: il decennio piemontese e come storicamente si spiega il primato Sabaudo - L'Europa e l'Italia: opinione pubblica e politica dei governi in rapporto alla questione italiana.

La guerra del 1859, la spedizione dei Mille, le annessioni, la proclamazione del Regno d'Italia - L'annessione del Veneto - La questione di Roma fino al 1870.

2. — L'Italia dal 1870 al 1915.

Lineamenti della società italiana fra il 1860 e il 1870 - Italiani all'estero, sviluppo della vita industriale, progressi dell'Agricoltura negli ultimi decenni del secolo XIX e nel primo quindicennio del secolo XX.

Spostamenti sociali, nuove classi e loro ingresso nella vita attiva della Nazione.

B) Storia della grande guerra del 1915-18.

Inizio della guerra mondiale - La neutralità e l'intervento italiano - Vicende della guerra con particolare riferimento al fronte italiano - Principali figure di condottieri, martiri ed eroi italiani - Vittorio Veneto - Le vicende e l'annessione di Fiume.

III. — *La Rivoluzione Fascista nelle sue origini e nei suoi sviluppi - La conquista dell'Impero.*

La situazione politica dell'Italia all'inizio della guerra mondiale - « Il Popolo d'Italia » fondato da Benito Mussolini.

La costituzione dei Fasci di combattimento - Contributo di sangue e di opere al risveglio della coscienza nazionale.

Gli avvenimenti che hanno preceduto o preparato la Marcia su Roma. — La conquista del potere.

L'opera del Governo fascista nel campo politico-amministrativo e nel campo economico-sociale.

La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

La soluzione della questione romana: il Trattato del Laterano e il Concordato.

La conquista dell'Impero.

IV. — *Geografia politica ed economica dell'Italia.*

L'Italia nei suoi caratteri fisici, climatici ed etnografici.

Ricchezze naturali, prodotti, industrie e scambi commerciali.

Le città più importanti dal punto di vista economico e artistico.

L'Italia politica dopo la grande guerra mondiale e suo sviluppo economico.

Il Governo fascista e le grandi opere pubbliche dell'Italia moderna.

Italia rurale e Italia urbana - Il problema demografico sotto il Governo fascista - Protezione della maternità e dell'infanzia.

L'Italia in rapporto con gli altri Stati - Il problema mediterraneo.

V. — *Cenni sulle colonie italiane.*

Attività coloniale italiana - I principali avvenimenti che hanno preceduto ed accompagnato l'acquisto delle varie colonie e dell'Impero - Caratteristiche fisiche, clima, flora, fauna, popolazione. Prodotti ed iniziative dell'attività indigena e della colonizzazione - Comunicazioni e commercio - Centri principali - Ordinamento politico ed amministrativo - L'azione del Governo fascista per il consolidamento e la valorizzazione delle colonie e dell'Impero - Carattere dell'espansione italiana secondo il concetto fascista.

VI. — *Nozioni di diritto pubblico vigente e di diritto corporativo.*

A) diritto pubblico.

Concetto ed elementi costitutivi dello Stato - Lo Stato sovrano secondo il concetto fascista e i suoi scopi.

1. — Ordinamento costituzionale dello Stato.

Organi costituzionali dello Stato - Il Re - Prerogative Regie nei riguardi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Il Governo del Re - La legge 24 dicembre 1925 n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato - I Ministri - Posizione giuridica dei Ministri e loro responsabilità.

Il Consiglio dei Ministri.

Il Gran Consiglio del Fascismo: composizione, attribuzioni.

Il Parlamento: Senato e Camera dei deputati: composizione, attribuzioni. Concetto di legge e di regolamento.

Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche: legge 31 gennaio 1926, n. 100.

2. — Ordinamento amministrativo dello Stato.

Organizzazione amministrativa - Organi centrali e locali - Concetto di gerarchia - Doveri degli impiegati.

Amministrazione centrale - I Ministeri: cenni sul loro ordinamento - Organi dell'Amministrazione - Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti: ordinamento e funzioni.

Amministrazione governativa locale - Prefetto: organi consultivi e di controllo - Il podestà quale ufficiale del Governo.

Amministrazione autarchica - Concetto di autarchia - Comune - Il podestà: sue attribuzioni - La consulta municipale - Il segretario comunale - Il Governatorato di Roma - Provincia - Il preside ed il Rettorato provinciale.

La giustizia nell'amministrazione - Concetto della protezione giuridica nei confronti della pubblica amministrazione: diritti ed interessi - Il ricorso gerarchico ed il ricorso straordinario al Re - La competenza della autorità giudiziaria in materia amministrativa e suoi limiti - La giurisdizione del Consiglio di Stato: competenza di legittimità e competenza di merito; competenza esclusiva con particolare riguardo ai ricorsi in materia di rapporti d'impiego - La giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa: competenza di legittimità, competenza di merito, e competenza esclusiva.

B) Diritto corporativo.

La Carta del Lavoro - Precedenti, ragioni e scopi della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Le associazioni professionali; riconoscimento giuridico; effetti del riconoscimento; struttura ed organi di dette associazioni.

Cenno sull'attuale inquadramento delle attività produttive nelle grandi confederazioni nazionali.

Poteri delle associazioni riconosciute: rappresentanza legale degli appartenenti alla categoria; potere normativo dei rapporti di lavoro. Potere tributario.

Controllo dello Stato sulle associazioni professionali.
Cenni sulla natura e sulla efficienza giuridica del contratto collettivo di lavoro.
Le Corporazioni: loro costituzione, loro attribuzioni.
Consigli ed uffici provinciali della economia corporativa; loro costituzione, loro funzioni.
Il Consiglio nazionale delle corporazioni: sua composizione, sue attribuzioni.
La Magistratura del lavoro: sua composizione: sue funzioni in ordine alle controversie del lavoro.

VII. — *Legislazione scolastica.*

Testo unico delle leggi per l'istruzione elementare e successive variazioni e modificazioni.
Regolamento generale sull'istruzione elementare e successive variazioni e modificazioni.
Legislazione sulle pensioni dei maestri elementari.

Visto, *Il Ministro*: BOTTAI.

(815)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esami a tre posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle armi ed armamenti navali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;
Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 1937 e 27 gennaio 1938 n. 1908-9-1. 3. 1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, divisi fra le seguenti specialità:

Congegnatori elettromeccanici	n. 1
Calcolatori da balipedio	» 1
Siluristi	» 1
Totale . . .	n. 3

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte gli aspiranti muniti del diploma di licenza di istituto nautico o di istituto tecnico (Sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura), o di istituto industriale o di liceo scientifico i quali alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 31.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli sopraindicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che abbiano prestato dopo il 5 maggio 1936 servizio militare non isolato all'estero partecipando a relative operazioni militari, il limite massimo di età è elevato a 36 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A. O. I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o a seguito di azioni belliche compiute dopo il 5 maggio 1936 in servizio militare non isolato all'estero di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e per coloro che ottennero ricompense al valore militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919, al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di 4 anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 31 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione II), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine anzidetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno 10 giorni innanzi le prove d'esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato d'invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva o di iscrizione nelle liste di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex-combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A. O. o di quelle compiute in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o nelle operazioni militari in servizio non isolato all'estero svoltesi dopo il 5 maggio 1936 devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma originale o copia autenticata del titolo di studio indicato al precedente art. 2; non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7° certificato comprovante l'iscrizione del candidato a seconda dell'età, al P. N. F., ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo su indicato al 4° capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero del luogo in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione antemarcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P. N. F. o di un Vice-segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P. N. F. risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P N. F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8° fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata del podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

9° stato di famiglia legalizzato rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3, 4 e 7 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o generale A. N. o capitano di vascello o colonnello A. N.;

Membri: due ufficiali superiori A. N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un capotecnico principale o primo capotecnico per ciascuna specialità.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 6.

Gli esami consteranno in prove scritte, grafiche e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Tale graduatoria verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo approvato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1934, n. 813, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento di altri 6 mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 675.38 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Numero delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (2)	Se l'esame è scritto, orale e pratico
1	Composizione italiana.	1	Scritto (1)
2	Matematica.	2	Scritto (1) e orale
3	Disegno.	2	Grafico (1)
4	Fisica ed elementi di chimica	2	Orale
5	Tecnologia, nozioni speciali ed elementi di macchine. . . .	3	Orale
6	Nozioni amministrative corporative e di statistica	1	Orale
7	Prova facoltativa di lingua straniera.	—	Scritta (3)

(1) La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria; non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3) Durata da fissarsi dalla Commissione.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale narrativo o descrittivo dimostrando di saper esprimere le proprie idee in forma ordinata, chiara e corretta.

MATERIA N. 2.

Matematica.

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di algebra o aritmetica e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale:

Aritmetica ed algebra:

1. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
2. Cenni sui numeri complessi.
3. Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.
4. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
5. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
6. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
7. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
8. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.
9. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

MATERIA N. 3.

Disegno.

Prova grafica:

Eseguire copiando dal vero in scala assegnata ed a matita, il disegno quotato di un congegno od organo di macchina.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica.

Elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione, composizione dei movimenti.
2. Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3. Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Cenni sulla navigazione aerea.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni di spettroscopia.

Elementi di chimica:

1. Cenni sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Ozono e acqua ossigenata.
7. Cloro e acido cloridrico.
8. Zolfo e idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

Tecnologia, nozioni speciali ed elementi di macchine.

Specialità congegnatori elettromeccanici.

1. Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dal minerale i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.

Cenni sulla metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio. Acciai comuni. Acciai speciali. Acciai rapidi. Acciai inossidabili. Tempera. Cementazione. Leghe metalliche più usate. Loro caratteri ed applicazioni.

2. Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Flessione. Compressione. Trazione Torsione Solidi caricati di punta. Molle e piastre. Momenti di inerzia e momenti resistenti. Applicazioni di calcoli per casi semplici. Prove meccaniche di materiali. Limite di elasticità. Carichi di sicurezza e di rottura. Resistenza. Durezza. Principali macchine per prove di metalli.
3. Nozioni particolareggiate sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno. Torni. Fresatrici. Pialle. Limatrici. Trapani. Alesatrici. Barenatrici. Rettifi-

che, ecc. Cenni sulle trasmissioni di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.

4. Tracciamento delle parti da costruire. Piano di tracciamento ed utensili ed attrezzi relativi. Strumenti usati per misurazioni e controllo durante la lavorazione meccanica ed il montaggio delle macchine. Strumenti di misura a divisione decimale, cinquantesimale, e centesimale. Regole e dati pratici per la compilazione dei preventivi.

5. Organi delle macchine. Bulloni e viti. Vari sistemi di filettature. Resistenza dei bulloni. Effetti delle vibrazioni sui collegamenti a viti e bulloni. Sistemi per assicurare il serraggio delle viti e bulloni di organi soggetti a scosse e vibrazioni.

Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavetta. Coppiglie. Bielle. Giunti fissi. Accoppiatoi per alberi. Giunti mobili. Innesti a dente, a frizione, elettromeccanici. Giunto di Cardano, di Holdan, a snodo, a bicchiere. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine, a sfere, portanti, di spinta. Attrito nei perni. Lubrificazione. Ruote dentate. Generalità. Vari tipi di dentatura. Profili. Tracciatura pratica di ruote a denti epi-cicloidali di assortimento. Diametro primitivo. Passo. Modulo. Sforzo periferico di una ruota dentata. Problemi semplici relativi. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote coniche. Ingranaggi silenziosi. Costruzioni degli ingranaggi. Fresatrici universali. Macchine speciali per la costruzione delle ruote dentate.

Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasformazione. Riduttori e moltiplicatori di velocità ad ingranaggi. Gruppo differenziale piano, cilindrico, conico.

6. Apparecchi di sollevamento. Paranco differenziale - a vite elicoidale, ad ingranaggio. Grue a colonna, a ponte. Martinetti a vite, idraulici. Argano. Verricello. Piano inclinato.

7. Nozioni di fonderia. Modelli. Formatura e staffatura. Forni di fusione. Cubilotti. Forni a riverbero, a crogiuolo, elettrici. Cenni sulle terre da fonderia. Finitura dei getti.

8. Ferri laminati e profilati. Chiodature Ribattitura. Calafataggio. Utensili pneumatici. Martello e scalpello pneumatico. Trapano pneumatico. Schema generale di piccolo impianto per azionare utensili pneumatici. Saldatura ossiacetilenica ed elettrica.

9. Corrente continua e corrente alternata: principi e leggi fondamentali.

Macchine elettriche a corrente continua ed a corrente alternata. Schemi e particolari costruttivi.

Trasformatori statici e trasformatori rotanti.

Pile. Accumulatori. Valvole. Interruttori. Teleruttori. Quadri di distribuzione.

Principali strumenti elettrici di misura. Regolatori di tensione. Elettromagneti. Materiali isolanti. Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Cavi armati.

10. Elementi fondamentali di cinematica. Moto uniforme. Moto vario. Moto oscillatorio. Velocità ed accelerazione. Moto relativo. Rappresentazione grafica.

Formula del pendolo. Cenno sui giroscopi.

11. Cognizioni particolareggiate sulla organizzazione delle officine elettromeccaniche. Principali norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Norme di pronto soccorso in caso di infortunio.

Specialità siluristi.

1. Generalità sui siluri. Conoscenza particolareggiata di tutti i tipi di siluri in servizio. Centro di gravità e carena dei siluri Modo di determinarlo. Centro di gravità della testa. Stabilità e modo di determinarla. Testa da guerra. Effetto massimo della esplosione. Acciarino minimo. Urto necessario per il suo funzionamento.

2. Verifiche in officina delle varie parti del siluro. Pressatura. Bilanciamento, ecc. Difetti più frequenti che si verificano sulle armi. Modo di eliminarli.

3. Traiettoria del siluro. Inconvenienti che si manifestano nei lanci. Inerzia girostatica. Processione girostatica.

Specialità calcolatori di balipedio.

Prova scritta:

1. Redazione di una relazione circa i lavori di balipedio, e relativi impianti.

Prova orale:

1. Balistica esterna. Generalità. Definizioni.
2. Misure di velocità iniziale e residua. Coefficiente di forma.
3. Tavole di tiro. Metodo Siacci e Siacci Fasella (uso pratico delle formule e delle tavole).
4. Dizionario balistico francese: uso dei grafici. Traiettorie grafiche del Pelée de S. Maurice. Correzioni per il vento balistico.
5. Equazione della spoletta. Modo di ricavarla. Formule di perforazione. Tavole di efficacia. Derivazione formule relative.
6. Calcoli per archi. Cenni del metodo H.G.M.
7. Balistica interna. Generalità. Definizioni. Misura delle pressioni.
8. Impiego pratico dei metodi e delle formule dello Charbonnier Sugot.
9. Tracciamento dei diagrammi di velocità e pressione con il metodo Pini e Heydenreich. Formule differenziali ed esponenziali.
10. Esplosivi regolamentari di lancio e di scoppio. Loro caratteristiche. Cariche e proietti regolamentari.
11. Nozioni di aerologia per quanto si riferisce alla balistica, misure al suolo e ad alta quota dei vari elementi con i vari sistemi.
12. Topografia: uso pratico dei tacheometri per osservazione di punti di caduta e di scoppio e per determinazione di pilastrini o capisaldi. Specchi inglesi. Fonotelemetri.
13. Dati sui tipi di artiglieria in servizio. Alzi di diverso tipo. Rigatura.
14. Terminologia tecnica francese e inglese per quanto si riferisce alla balistica interna ed esterna. Nozioni sul regolamento e sulle disposizioni in vigore per i balipedi (raccolta dei dati di tiro e loro raccolte, foglio matricolare di cannoni ed affusti, registrazione dati meteorologici, norme di sicurezza relativa al tiro.

MATERIA N. 6.

Nozioni amministrative; corporative e di statistica.

1. Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2. Principi elementari sull'ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La Magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazioni degli operai.

3. Elementi di statistica.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(805)

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il precedente decreto 22 giugno 1936 con il quale furono dichiarati i vincitori del concorso a posti vacanti di veterinario condotto, concorso bandito il 31 maggio 1935-XIV;

Visto il decreto n. 29886 - San. pari data con il quale si approva la nuova graduatoria del concorso di cui sopra in relazione alla decisione del Consiglio di Stato 16 marzo 1937-XV;

Viste le richieste delle sedi fatte in ordine preferenziale dai candidati;

In revoca del citato decreto 22 giugno 1936;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso a posti vacanti di veterinario condotto di cui alle premesse i seguenti candidati per i posti a fianco di ciascuno indicato:

1) Cattaneo dott. Francesco - Consorzio Giaveno - Coazze;
2) Quattrocolo dott. Paolo - Poirino.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato per giorni otto consecutivi agli Albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: BARATONO.

(806)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.